VERBALE DI ACCORDO

Tra la Società ILMAS S.p.A., rappresentata dall'ing. G. Feo

e

le RSU, a nome e per conto di tutti i dipendenti dell'Azienda,

premesso che l'assemblea dei lavoratori ILMAS ha approvato le richieste contenute nella piattaforma FIOM-CGIL, per il rinnovo del CCNL,

si è convenuto quanto segue.

1. Nel consolidare il sistema di concertazione definito negli ultimi anni, le parti convengono che - a fronte di esigenze riferite a nuove assunzioni - lo strumento del contratto di Formazione e Lavoro risponde completamente alle necessità di crescita occupazionale e professionale dell'unità produttiva.

2. Per quanto concerne le eventuali ulteriori necessità, le parti convengono che - per ciò che attiene alle diverse forme del lavoro atipico (contratti a tempo determinato, contratti interinali, contratti a tempo parziale) e per ciò che attiene alle cessioni di ramo d'impresa - si considerano sufficienti le normative definite nel CCNL del 7 Luglio 1999. Le parti, pertanto, non ritengono necessario introdurre le novazioni che sono state definite o che sono in via di definizione e meglio conosciute come Legge 30, e Legge 368.
   Eventuali modifiche a quanto sopra, ritenute comunemente convenienti, potranno trovare applicazione previo accordo con le RSU.
   Si conviene, inoltre, che il totale complessivo delle varie tipologie dei contratti atipici non potrà superare il 20% dei contratti a tempo indeterminato esistenti nell'unità produttiva.

3. A decorrere dal 1 luglio 2003, ai minimi tabellari vigenti saranno apportati gli incrementi economici indicati nel prospetto allegato (all. 1).

4. Ai lavoratori in forza alla data del 1 giugno 2003, è corrisposto un importo forfetario lordo (cd. "una tantum") pari a 250,00 euro, suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio 2003 - 1 giugno 2003.
   La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
   L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale; quindi, il suddetto importo è comprensivo degli stessi.
   L'una tantum verrà erogata in due rate pari a:
   - euro 115,00 lordi, con la retribuzione del mese di giugno 2003;
   - euro 135,00 lordi, con la retribuzione del mese di marzo 2004.

5. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le parti ritengono sufficienti le regole aziendali e quelle richiamate nel CCNL del 7 Luglio 1999. Le parti convengono nel considerare, in tema di orario di lavoro, il limite definito in otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali. In ogni caso, le parti convengono che qualsiasi modifica del sistema degli orari di lavoro, oltre a quanto definito dal CCNL 7 Luglio 1999 e degli accordi aziendali, sarà oggetto di accordo con le RSU.

6. Per quanto concerne le assunzioni, le parti concordano che l'avvio del rapporto di lavoro è regolato da quanto previsto dal CCNL 7 Luglio 1999.

7. Per quanto riguarda il sistema di inquadramento professionale, le parti convengono che l'eventuale avvio di modifiche, del sistema stesso o delle declaratorie definite nel CCNL 7 luglio 1999, potranno trovare applicazione qualora i richiami professionali ricompongano un sistema d'inquadramento che abbia riferimenti di carattere nazionale e comunque solo previo accordo con le RSU.

8. Per quanto non compreso nel presente accordo, le parti convengono di mantenere le attuali regolamentazioni e le prassi in atto.
Eventuali modifiche a quanto sopra, ritenute comunemente convenienti, potranno trovare applicazione previo accordo con le RSU.

9. Le RSU, anche a nome dei dipendenti tutti, nel prendere atto della sottoscrizione aziendale del presente accordo, si impegnano a sospendere ogni forma di agitazione programmata da FIOM-CGIL, fatta salva la partecipazione ad iniziative di carattere nazionale, a sostegno di accordi aventi medesima natura e materia di quanto sottoscritto dall'Azienda.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Rivoli, il 11 luglio 2003.

L'Azienda

Le R.S.U.

Tabelle degli incrementi economici

Personale & Organizzazione

Livello	Dal 1° luglio 2003	Dal 1° settembre 2003	Dal 1° febbraio 2004	Dal 1° aprile 2004	Dal 1° dicembre 2004	TOTALE
1	28,27	5,00	15,01	30,00	13,14	91,42
2	32,98	5,00	17,57	30,00	15,37	100,92
3	38,92	5,00	20,72	30,00	18,13	112,77
4	40,91	5,00	21,92	30,00	19,18	117,01
5	45,04	5,00	24,02	30,00	21,02	125,08
6	49,74	5,00	26,58	30,00	23,25	134,57
7	53,72	5,00	28,53	30,00	24,96	142,21
8	59,19	5,00	31,53	30,00	27,59	153,31
9	69,53	5,00	37,07	30,00	32,46	174,06